

N. 30246 di repertorio

N. 15930 di raccolta

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA IN DATA 7 NOVEMBRE 2023 DELL'"ASSOCIAZIONE
ITALIANA PER LA SOLIDARIETA' TRA I POPOLI ETS" IN FORMA ABBREVIATA
"A.I.S.P.O. ETS"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette novembre duemilaventitre

7 novembre 2023

in Milano, via San Vittore n. 39, alle ore 10.00 (dieci e zero zero).

Davanti a me **CESARE GATTONI** notaio residente a Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è presente il signor:

- **CICERI FABIO**, nato a Milano il giorno 29 luglio 1964 e domiciliato per la carica in Milano Via Olgettina n. 58, della cui identità personale sono certo, il quale mi dichiara innanzitutto che in questo luogo e giorno alle ore 9.30, è stata convocata, mediante avviso di convocazione spedito mediante posta elettronica in data 4 ottobre 2023, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'"**ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETA' TRA I POPOLI ETS**" in breve "**A.I.S.P.O. ETS**", con sede in Milano Via Olgettina n. 58, codice fiscale partita IVA 97032410157, Personalità Giuridica riconosciuta con D.M. 24 luglio 1992, Tribunale di Milano n. 1358 Registro Persone Giuridiche ONG riconosciuta idonea con D.M. 1988/128/179/1D del 14 settembre 1988, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a far data dal 16 febbraio 2023, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Modifica art. 19 dello Statuto;
2. Nomina nuovo revisore legale dei conti.

Il signor **CICERI FABIO** premette che la prima convocazione è andata deserta; mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea straordinaria.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue: assumo la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto sociale, lo stesso, nella propria qualità di presidente dell'Associazione e per unanime designazione degli intervenuti, il quale constata:

- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 20 (venti) associati su n. 33 (trentatré) associati rappresentanti il 60,62% (sessanta virgola sessantadue per cento) degli associati aventi diritto di voto, quali risultano dall'elenco che a richiesta della parte allego a quest'atto "**A**";
- che è presente del Consiglio, oltre a lui, l'altro membro signor **CHIODI DAELLI FEDERICO**;
- che è presente il Controllore Unico Dottor **Alessandro Consigli**.

Il Presidente, sia per la tempestività della convocazione, sia per il numero dei associati presenti o rappresentati ed il numero dei voti da essi portati, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

*Registrato presso la
Direzione Provinciale I
di Milano
il 9 novembre 2023*

n. 84066

Serie 1T

Passandosi alla trattazione congiunta degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce agli intervenuti l'opportunità di prevedere che l'organo di controllo dell'Associazione, anche monocratico, possa svolgere anche la revisione legale dei conti, come consentito dall'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Ricorda peraltro i motivi per i quali si era previsto nell'attuale testo dell'art. 19 dello statuto che tali funzioni non potessero essere esercitate dal medesimo soggetto e le ragioni del loro attuale superamento.

Il presidente propone pertanto di modificare l'art. 19 del vigente statuto dell'Associazione, al fine di consentire che l'organo di controllo dell'Associazione, anche monocratico, possa svolgere anche la revisione legale dei conti.

Il presidente prosegue comunicando all'assemblea che, in vista e in previsione della suddetta modifica, il Revisore Legale Rag. Vittorio Tassi ha comunicato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di Revisore Unico. Il presidente, preso atto delle dimissioni dalla carica di cui sopra e della modifica di statuto che verrebbe oggi deliberata, propone all'assemblea di attribuire anche la revisione legale dei conti dell'Associazione al Controllore Unico Dottor Alessandro Consigli, munito dei requisiti previsti dalla legge a tal fine.

Il Presidente, ricordando all'assemblea le maggioranze necessarie alla assunzione delle delibere proposte chiede quindi all'assemblea di votare sulle modifiche proposte e dichiara che l'assemblea, all'unanimità, con votazione espressa per alzata di mano,

d e l i b e r a

1) di modificare l'articolo 19 dello statuto dell'Associazione secondo le proposte del presidente nel seguente nuovo testo:

"Art. 19. L'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, anche monocratico, oltre che nei casi previsti dalla legge (e.g. art. 30 C.T.S.), qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere rinominati. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2339 cod. civ. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. comma secondo. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Inoltre, lo stesso, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo Settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e al tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La funzione di revisione legale è affidata a una persona fisica o a una società iscritta nel Registro dei Revisori legali. Ove l'organo di controllo abbia i requisiti prescritti dal codice del Terzo Settore, la funzione di revisione legale potrà essere esercitata dall'organo di controllo stesso.

Sia l'Organo di controllo che il Revisore sono rieleggibili.";

2) di conferire al Presidente il potere di apportare alla intercorrente modifica dello statuto tutte le modificazioni ed aggiunte non sostanziali che fossero a tal fine richieste dalle Autorità competenti;

3) di accettare le dimissioni del Rag. Vittorio Tassi, ringraziandolo per l'opera svolta a favore dell'Associazione, e di attribuire anche la revisione legale dei conti, come consentito dalla legge e dallo statuto come sopra modificato, per tre esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto gestionale dell'esercizio finanziario che scade al 31 dicembre 2025, al Controllore Unico Dottor **ALESSANDRO CONSIGLI**, nato a Parma il giorno 13 aprile 1992, domiciliato a Parma via Volturno n. 61, cittadino italiano, codice fiscale CNS LSN 92D13 G337H, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 180506 con Decreto Ministeriale 27 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25 gennaio 2019, dandosi atto della previa dichiarazione ricevuta dallo stesso che non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità a norma di legge.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 10.30 (dieci e trenta).

La parte mi dichiara che il testo di statuto nella sua redazione aggiornata per l'effetto della deliberazione che precede è il testo come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "B", anche ai fini del deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Di questo atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura degli allegati per volontà della stessa; quest'atto viene sottoscritto alle ore 10.45 (dieci e quarantacinque).

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia occupa quest'atto tre pagine e fin qui della quarta su un foglio.

F.to Fabio Ciceri

F.to Cesare Gattoni Notaio (sigillo)

Allegato "A" al n. 30246 di repertorio, n. 15930 di raccolta

FOGLIO PRESENZE

- 1) Fabio Ciceri
- 2) Federico Chiodi Daelli
- 3) Gaia Sorini
- 4) Rebecca Federica Zanuso
- 5) Enrico Chiodi Daelli
- 6) Federico Porro, rappresentato per delega da Fabio Ciceri
- 7) Adriano Regondi, rappresentato per delega da Fabio Ciceri
- 8) Giacomo Dell'Antonio, rappresentato per delega da Fabio Ciceri
- 9) Federica Buzzi, rappresentata per delega da Federico Chiodi Daelli
- 10) Gabriella Scarlatti, rappresentata per delega da Federico Chiodi Daelli
- 11) Duilio Fiorenzo Manara, rappresentato per delega da Federico Chiodi Daelli
- 12) Gianna Zopperi, rappresentata per delega da Gaia Sorini
- 13) Luciana Viesi, rappresentata per delega da Gaia Sorini
- 14) Marzia Spessot, rappresentata per delega da Gaia Sorini
- 15) Liliana Ronzoni, rappresentata per delega da Rebecca Federica Zanuso
- 16) Rocco Mangia, rappresentato per delega da Rebecca Federica Zanuso
- 17) Giuseppina Rossi, rappresentata per delega da Rebecca Federica Zanuso
- 18) Raffaella Voltolini, rappresentata per delega da Enrico Chiodi Daelli
- 19) Laura Ziller, rappresentata per delega da Enrico Chiodi Daelli
- 20) Bernardino Sala, rappresentato per delega da Enrico Chiodi Daelli

Fabio Ciceri



Allegato "B" al n. 30246 di repertorio, n. 15930 di raccolta

STATUTO

A.I.S.P.O. - Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli ENTE DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)

Art. 1. È costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "**Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli ETS.**", anche detta "**A.I.S.P.O ETS**" ovvero "**AISPO ETS**" con sede in Milano in Via Olgettina numero 58. L'acronimo ETS dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata la iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Prima di tale momento, non avendo l'Ente ancora assunto la qualifica di ente del Terzo settore ai fini della applicazione del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è fatto esplicito divieto della denominazione ETS.

La Associazione, sorta per iniziativa degli Enti italiani "Centro Assistenza Ospedaliera S. Romanello", "Fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor", "Associazione Sigilli", fa propria la comune ispirazione degli stessi Enti, riferentisi al mandato evangelico "guarite gli infermi", mandato che si vuole attuare mediante la erezione, la organizzazione, la gestione, sia diretta che a mezzo terzi, di ospedali, di Centri di ricerca e Studio, Centri di formazione spirituale e professionale per medici, infermieri e tecnici, ispirando e favorendo tutte le iniziative, ecclesiastiche e laiche, per un moderno rilancio del concetto cristiano di medicina e di ricerca scientifica.

Ispirandosi a tali concetti, la Associazione A.I.S.P.O. ETS pone in essere ogni iniziativa culturale ed assistenziale atta a promuovere la solidarietà sociale e le migliori condizioni per l'autosviluppo dei popoli del terzo mondo.

È in ogni caso fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle qui menzionate.

Art. 2. L'assemblea ordinaria può deliberare la istituzione di una o più sedi secondarie. La istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito, ai sensi dall'art. 48 primo comma del codice del Terzo settore.

Art. 3. La durata dell'associazione è illimitata: la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4. La associazione è regolata dal presente Statuto e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale a favore di Paesi in via di sviluppo mediante:

- a) la elaborazione ed attuazione di progetti nei settori socio-sanitari e culturali;
- b) la elaborazione, la attuazione di progetti per la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) il potenziamento degli strumenti e delle iniziative per la qualificazione e l'invio sia di giovani, quali volontari civili (Legge 09/02/79 n. 38 Tit. III art. 33) sia di esperti, dipendenti

o non degli Enti fondatori (legge 09/02/79 n. 38 - artt. 14 - 21), nei Paesi in via di sviluppo;

d) la formazione tecnico-scientifico-professionale-culturale di cittadini appartenenti ai Paesi in via di sviluppo, anche mediante la stipula di convenzioni con Università e Centri di Studio, Ospedali, Industrie e mediante la concessione di borse di studio per permanenze in Italia, in Europa e nei Paesi più avanzati;

e) la progettazione e fornitura di impianti, attrezzature, servizi e di altri apporti finanziaria e condizioni quanto possibili agevolate a favore di istituzioni, organismi, gruppi operanti nei Paesi in via di sviluppo.

Le predette finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale:

a) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifiche (art. 5 lett. n).

La predetta attività di interesse generale deve essere svolta in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quella sopraindicata, a meno che esse siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale. In merito alla strumentalità si rimanda all'art. 6 del CTS dove vengono stabiliti i limiti ed i criteri definiti da appositi decreti.

Art. 5. L'associazione è apartitica; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 6. L'attività svolta dall'associazione sarà rivolta nei confronti nei confronti di terzi, in conformità con l'attività istituzionale.

L'attività dell'associazione, inoltre, potrà essere esercitata mediante l'ausilio di volontari.

Art. 7. Il patrimonio dell'Associazione, oltre che delle quote versate degli associati se dovute, è costituito da:

a) una dotazione iniziale in denaro di Euro 258.228,45;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione;

c) eventuali contributi, sussidi, oblazioni, erogazioni, donazioni e lasciti;

d) dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

L'associazione potrà porre in essere tutte le iniziative volte a finanziare le proprie attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di contributi di cui alle leggi del 9 Febbraio 1979 n. 38 e del 26 Febbraio 1987 n. 49, nonché delle successive leggi che finanzieranno i programmi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo.

I contributi degli associati, se dovute, sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio di Amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti

sempre dallo stesso organo, che ne determina l'ammontare.

Art. 8. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili, quanto riportato all'interno dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117 del 2017.

Art. 9. Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che ne condividono la finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione. Possono, inoltre, rivestire la qualifica di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Potranno essere associate le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, qualora richiesto, all'atto della ammissione, la quota associativa.

Gli associati sono tenuti al versamento del contributo in una unica soluzione.

La ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Gli amministratori devono motivare le eventuali motivazioni di rigetto della domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Gli Enti di cui all'art. 1 si definiscono soci fondatori, così come le persone presenti all'atto costitutivo dell'associazione.

Art. 10. La qualifica di associato dà diritto a (i) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, purché contribuisca, qualora richiesto, alla buona riuscita delle attività stesse, (ii) ad esprimere il diritto di voto decorsi tre mesi dell'iscrizione nel libro degli associati. Inoltre, ciascun socio, ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento, di visionarne i libri sociali, di approvare i regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione, oltre che di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.

Art. 11. - Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il consiglio di amministrazione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,

espulsione della Associazione.

Art. 12. Gli associati cessano di far parte dell'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione;
- esclusione dell'associato, la quale potrà essere deliberata, all'unanimità dal consiglio di amministrazione, nel caso in cui l'associato (i) arrechi danni gravi all'associazione, (ii) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione, (iii) svolga attività contrarie all'interesse dell'associazione, oppure (iv) per mancata-ingiustificata partecipazione all'assemblea durante un triennio;
- morte dell'associato;
- scioglimento dell'associazione.

Art. 13. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, oltre che per ogni altra causa definibile necessaria (e.g. approvazione rendiconto gestionale). Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 14. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea degli associati;
- consiglio di amministrazione, composto da sette amministratori;
- Il Presidente del consiglio di amministrazione;
- L'organo di controllo.

Art. 15. L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione deve redigere il rendiconto gestionale, ed ogni altro documento obbligatorio qualora i proventi superino determinati volumi, che deve essere approvato dall'assemblea degli associati, ordinaria, ogni anno entro il mese di aprile. Quando particolari esigenze lo richiedano il suddetto termine potrà essere rinviato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il consiglio di amministrazione dovrà inoltre predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio di previsione; tale bilancio verrà presentato all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 16. L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto gestionale predisposta dall'organo direttivo, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal consiglio di amministrazione o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci e col voto favorevole della maggioranza, e in seconda convocazione la validità è sottoposta alla presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

La convocazione viene comunicata con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, ovvero per mezzo di mail contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione e le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate ad un associato dal presidente, a meno che non siano assolve dal notaio.

È consentito l'intervento in assemblea mediante videoconferenza ovvero a mezzo Skype.

L'assemblea degli associati può deliberare di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile e dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri; durano in carica tre anni.

I membri del consiglio di amministrazione possono svolgere la loro attività gratuitamente ovvero, in alternativa, in via onerosa, con retribuzioni che non configurino distribuzione indirette di utili. Inoltre possono ricevere rimborsi per far fronte alle spese sostenute, purché documentate;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, da parte di un segretario nominato volta per volta tra i membri del consiglio, e deve essere sottoscritto dal Segretario stesso, oltre che dal Presidente del consiglio di amministrazione. Il verbale è da affiggere all'albo dell'Associazione.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Si riunisce almeno due volte

all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, e quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri in carica. Tutti i componenti del consiglio godono del voto deliberativo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si fanno per appello oppure a voto segreto, qualora l'oggetto lo richieda.

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il presidente ove già non sia fatto dall'assemblea in sede di elezione.

Art. 18. Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può altresì aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Più nello specifico, il Presidente provvede a:

- a) vigilare sulla attuazione degli obiettivi statutari;
- b) convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari;
- d) rappresentare l'Associazione in giudizio e davanti a terzi.

Il Presidente assume altresì i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza e necessari per garantire il funzionamento dell'Ente, e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.

Il Presidente potrà altresì delegare la rappresentanza legale e la facoltà di stare in giudizio ad un membro del consiglio di amministrazione.

Spetta al Vice Presidente, in assenza del Presidente, assumerne tutte le funzioni.

Art. 19. L'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, anche monocratico, oltre che nei casi previsti dalla legge (e.g. art. 30 C.T.S.), qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere rinominati. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2339 cod. civ. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. comma secondo. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Inoltre, lo stesso, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo Settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e al tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La funzione di revisione legale è affidata a una persona fisica o a una società iscritta nel Registro dei Revisori legali. Ove l'organo di controllo abbia i requisiti prescritti dal codice del Terzo Settore, la funzione di revisione legale potrà essere esercitata dall'organo di controllo stesso.

Sia l'Organo di controllo che il Revisore sono rieleggibili.

Art. 20. L'associazione terrà:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione tenuto a cura del consiglio stesso;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove previsto, tenuto a cura del medesimo organo di controllo.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo semplice richiesta al consiglio.

Art. 21. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 del codice civile. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe, previo parere favorevole dell'ufficio del Registro Unico del Terzo settore, qualora operativo, e a seguito dell'iscrizione dell'ente presso lo stesso.

Art. 22. Al fine di potere ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, gli amministratori, non appena istituito e divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, provvederanno a richiedere la iscrizione dell'ente presso tale registro.

Art. 23. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal momento della iscrizione della associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, alle norme del codice del Terzo settore.

F.to Fabio Ciceri

F.to Cesare Gattoni Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo rilasciata ai sensi di legge.